



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 23** seduta del **28-06-2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventuno** addì **ventotto** del mese di **giugno**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
ENZO POLI	SINDACO	Presente
MARA BAGARDI	CONSIGLIERE ANZIANO	Assente
FRANCA GUERINI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
ENRICO CARRARA	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIAMBATTISTA ADAMI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
EMANUELA BERTOCCHI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
LUCIA ONGARO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
RAIMONDO MANDAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
DANIELE IMBERTI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
FELICE PERANI	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
GIUSEPPE LANFRANCHI	CONSIGLIERE COM.LE	Assente
PAOLA BETTINAGLIO	CONSIGLIERE COM.LE	Presente
ROSARIO CRISTIANO	CONSIGLIERE COM.LE	Assente
<i>Totale</i>		Presenti 10 Assenti 3

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA SIMONETTA MUCI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

PARERI PREVENTIVI

SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità dell'azione amministrativa così come prevista dell'articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (*introdotto con D.L. 174/2012*).

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Illustra l'argomento la dr.ssa Muci Simonetta, responsabile dei servizi finanziari del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*;

CONSIDERATO che l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

✓ predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di

investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

✓ approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

✓ verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

ATTESO che:

✓ con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

✓ con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

✓ con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTO l'art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021";

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che l'Art.107, comma 5 del D.L. n.18/2020 stabilisce che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

CONSIDERATO che questo Comune con propria delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27/07/2020 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, applicando per l'anno 2020 le medesime tariffe adottate per l'anno 2019;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO con deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale ha approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019 dell'ARERA , il quale espone un costo complessivo di € 285.993,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 193.205,00 e parte fissa pari a € 92.788,00 mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 285.077,00 - di cui parte fissa € 92.788,00 e parte variabile € 192.289,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2021 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche (Allegato "A");

CONSIDERATO CHE:

a) tra i molteplici impatti sul tessuto socio economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione;

b) occorre pertanto adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di isolamento (lockdown) decretato al livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

c) che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario sulla TARI, anche in risposta a aspettative particolarmente avvertite dalla comunità amministrata in ragione della difficile congiuntura economica causata dal perdurare della pandemia da COVID-19.

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

CONSIDERATO che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente assegnati al Comune di Casnigo € 20.362,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.05.2021 ed in particolare la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 nella quale risultano presenti fondi derivanti da contributi COVID dello scorso esercizio, non utilizzati entro il 31/12/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 e le successive variazioni approvate nel corso del corrente esercizio;

CONSIDERATO che si intende sostenere le medesime attività già oggetto delle misure agevolative nello scorso anno, andando a riconoscere ulteriori misure agevolative a favore delle categorie di utenza maggiormente colpite dalla pandemia e che hanno subito lo scorso anno e nel corrente esercizio restrizioni e limitazioni alla propria attività;

VALUTATO che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, l'Amministrazione intende concedere per il solo anno 2021, le riduzioni tariffarie come esposto nell'allegato "B" alla presente deliberazione, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, l'IFEL in una Nota d'Aggiornamento ritiene ammissibile, per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020, anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti;

VALUTATO che il costo della riduzione è stimato in € 19.500,00, della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, come da tabella allegata alla presente deliberazione (Allegato "B"), e sarà finanziato in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI: favorevoli n. 8, contrario n. 1 (Perani F.) e astenuto n. 1 (Bettinaglio P.), espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetti allegati (Allegato "A"), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 3) Di fissare al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 4) Di stabilire, esclusivamente per l'anno 2021 specifiche riduzioni della TARI alle utenze non domestiche con la precisa finalità di calmieramento del prelievo tributario TARI, nelle misure indicate nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000) con n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Perani F.) e n. 1 astenuto (Bettinaglio P.), espressi nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE
(f.to: ENZO POLI)



IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: DR.SSA SIMONETTA MUCI)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 13-07-2021 a tutto il 28-07-2021
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **23-07-2021**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, li 13-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, li 13-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	48.876,00	0,84	437,00	0,60	0,220493	29,990069
1 .2	Due componenti	47.583,75	0,98	363,00	1,60	0,257242	79,973517
1 .3	Tre componenti	31.098,00	1,08	229,00	2,00	0,283491	99,966896
1 .4	Quattro componenti	22.242,00	1,16	159,00	2,60	0,304491	129,956965
1 .5	Cinque componenti	5.687,00	1,24	35,00	3,60	0,325490	179,940414
1 .6	Sei o piu' componenti	1.092,00	1,30	8,00	4,10	0,341240	204,932138
1 .7	Abitazione a disposizione	6.772,00	0,84	61,00	0,60	0,220493	29,990069
1 .2	Due componenti-Basso reddito over 65	188,00	0,98	1,00	1,60	0,257242	53,582256
1 .1	Un componente-Compostaggio	6.267,00	0,84	48,00	0,60	0,220493	20,993048
1 .2	Due componenti-Compostaggio	8.904,00	0,98	58,00	1,60	0,257242	55,981462
1 .3	Tre componenti-Compostaggio	6.233,00	1,08	38,00	2,00	0,283491	69,976827
1 .4	Quattro componenti- Compostaggio	5.152,00	1,16	29,00	2,60	0,304491	90,969876
1 .5	Cinque componenti- Compostaggio	629,00	1,24	4,00	3,60	0,325490	125,958290
1 .6	Sei o piu' componenti- Compostaggio	203,00	1,30	1,00	4,10	0,341240	143,452497
1 .7	Abitazione a disposizione- Compostaggio	166,00	0,84	1,00	0,60	0,220493	20,993048
1 .1	Un componente-Riduzioni varie	84,00	0,84	2,00	0,60	0,220493	8,997020
1 .2	Due componenti-Riduzioni varie	65,00	0,98	1,00	1,60	0,257242	23,992055
1 .3	Tre componenti-Riduzioni varie	52,00	1,08	1,00	2,00	0,283491	29,990069
1 .4	Quattro componenti-Riduzioni varie	189,00	1,16	2,00	2,60	0,304491	38,987089
1 .5	Cinque componenti-Riduzioni varie	158,00	1,24	1,00	3,60	0,325490	53,982124
1 .1	Un componente-Zona senza raccolta	2.940,00	0,84	35,00	0,60	0,220493	11,996027
1 .2	Due componenti-Zona senza raccolta	1.947,00	0,98	19,00	1,60	0,257242	31,989407
1 .3	Tre componenti-Zona senza raccolta	1.474,00	1,08	16,00	2,00	0,283491	39,986758
1 .4	Quattro componenti-Zona senza	489,00	1,16	5,00	2,60	0,304491	51,982786

	raccolta						
1 .5	Cinque componenti-Zona senza raccolta	429,00	1,24	3,00	3,60	0,325490	71,976165
1 .6	Sei o piu` componenti-Zona senza raccolta	105,00	1,30	1,00	4,10	0,341240	81,972855
1 .7	Abitazione a disposizione-Zona senza raccolta	2.602,00	0,84	21,00	0,60	0,220493	11,996027

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	4.771,00	0,32	2,60	0,131801	0,165071
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	5.638,00	0,67	5,51	0,275958	0,349823
2 .4	Esposizioni,autosaloni	12.463,00	0,30	2,50	0,123563	0,158722
2 .6	Alberghi senza ristorazione	55,00	0,80	6,55	0,329502	0,415852
2 .7	Case di cura e riposo	4.885,00	0,95	7,82	0,391284	0,496483
2 .8	Uffici,agenzie	3.167,00	1,00	8,21	0,411878	0,521243
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	340,00	0,55	4,78	0,226533	0,303476
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	3.611,00	0,87	7,11	0,358334	0,451406
2 .11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	303,00	1,07	8,80	0,440710	0,558702
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe(falegnami,idra	2.944,00	0,72	5,90	0,296552	0,374584
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	4.038,00	0,92	7,55	0,378928	0,479341
2 .14	Attività svolte in capannoni per produzione di beni e servizi	94.139,00	0,43	7,50	0,177107	0,476166
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	17.873,00	0,55	8,92	0,226533	0,566320
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	1.280,00	4,84	39,67	1,993492	2,518604
2 .17	Bar,caffè ,pasticceria	1.634,00	3,64	51,47	1,499238	3,267773
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi	3.880,00	1,76	19,55	0,724906	1,241207
2 .20	Ortofrutta,pescherie, fiori e piante	282,00	6,06	85,60	2,495984	5,434649
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie-Riduzioni varie	89,00	4,84	39,67	1,993492	0,755581
2 .4	Esposizioni,autosaloni-Zona senza raccolta	204,00	0,30	2,50	0,123563	0,063488
2 .14	Attività svolte in capannoni per produzione di beni e servizi-Zona senza raccolta	446,00	0,43	7,50	0,177107	0,190466
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Zona senza raccolta	210,00	0,55	8,92	0,226533	0,226528
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form-Zona senza raccolta	54,00	1,76	19,55	0,724906	0,496483

Allegato "B" Tabella riduzioni Tari anno 2021 utenze non domestiche

alla delibera di C.C. n. 23/2021

CAT.	UTENZE NON DOMESTICHE	T.F.	T.V.
	Attività	% RIDUZ.	% RIDUZ.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5	5
	Oratorio – Associazione Circolo Fratellanza	85	85
	Scuola Materna	55	55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	5
	Impianti sportivi (piscine)	95	95
3	Stabilimenti balneari	5	5
4	Esposizioni, autosaloni	5	5
5	Alberghi con ristorante	5	5
6	Alberghi senza ristorante	5	5
7	Case di cura e riposo	5	5
8	Uffici, agenzie, studi professionali	5	5
9	Banche ed istituti di credito	5	5
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	15	15
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	5
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15	15
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	5
14	Attività industriali con capannoni di produzione	5	5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5	5
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	65	65
17	Bar, caffè, pasticceria	65	65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	5
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	5
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5	5
21	Discoteche, night-club	5	5